



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 22 OTTOBRE 2021, N. 5761
DELLA SEZ. TERZA BIS DEL T.A.R. LAZIO – ROMA
NEL GIUDIZIO ISCRITTO *sub* R.G. N. 8599/2021

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori della Sig.ra **Albanese Claudia**, in base all'ordinanza del 22 ottobre 2021, n. 5761, resa dalla Sezione Terza Bis del T.A.R. Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 8599/2021, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub*. **R.g. n. 8599/2021**;
- il ricorso, proposto dalla Sig.ra **Albanese Claudia** contro il **Ministero dell'Istruzione**, il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti *p.t.*, **et al.** ha ad oggetto l'adozione di un provvedimento di reinserimento della stessa negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di proprio interesse.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- del decreto prot. n. 2613 del 20.08.2021 con il quale l'Ambito Territoriale di Vercelli ha escluso la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di Vercelli, classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** «*per mancanza del requisito del titolo di accesso sulla base della normativa vigente*»;

- della graduatoria dell’Ambito Territoriale di Vercelli relativa alla classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell’Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*”. *Avviso apertura funzioni telematiche*, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell’Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*”. *Avviso apertura funzioni telematiche*, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;
- dell’avviso del Ministero dell’Istruzione dell’8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all’estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;
- del D.M. 51 del 3.03.2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*”(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all’art. 1, comma 1, prevede che «*La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente*»;
- dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo*”, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;
- ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale

Con il medesimo ricorso è stato chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna delle Amministrazioni resistenti a disporre il reinserimento con riserva della ricorrente negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità della stessa e contestuale violazione della legge con riferimento all'art. 3, comma 1, l. 241/1990 - violazione di legge con riferimento all'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 – violazione di legge con riferimento all'art. 7, comma 4, O.M. 60/2020 – violazione di legge con riferimento all'art. 7, comma 1, D.M. 51/2021 – violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma 4-ter, D.L. 22/2020

Il provvedimento impugnato è affetto da un evidente vizio di eccesso di potere per motivazione insufficiente, atteso che l'Amministrazione resistente si è limitata a escludere la ricorrente dalla procedura di inserimento nelle GPS perché il titolo conseguito all'estero non è stato ancora riconosciuto, non indicando le ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto a tale decisione.

È evidente, dunque, che la Procedente, con tale determinazione totalmente carente di motivazione sotto ogni punto di vista, abbia violato l'art. 3, comma 1, l. 241/1990 a memoria del quale “*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*”

Chiarito ciò va altresì aggiunto che tale motivazione, oltre che carente, deve considerarsi illogica, atteso che l'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di Vercelli sulla scorta di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, che ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle relative graduatorie.

Parimenti, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di legge e in particolare della disposizione dell'**art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021**, che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione

in ruolo prevista per l'a.s. 2021/2022, ha altresì specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle GPS e agli elenchi aggiuntivi di prima fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei *“docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi **ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**”*.

Tale previsione, tuttavia, è stata erroneamente applicata da alcuni Ambiti territoriali, come quello odiernamente resistente, i quali, in presunta applicazione dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 8 luglio 2021, emanato appositamente con l'intento di adeguare il testo del D.M. 51/2021 alla nuova scadenza per il conseguimento del titolo, aggiornandola al 31 luglio 2021, non avrebbe tuttavia recepito la disposizione relativa alla possibilità di inserimento fornita dalla legge e dalla O.M- 60/2020 anche ai docenti in attesa di accertamento del titolo estero.

Ma così, invero, non è.

Ciò si desume *in primis* dal dettato normativo: sul punto è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020, recante la disciplina delle *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

E l'Ordinanza in questione, sul punto, ha previsto che *“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021¹ possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]”*.

Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021, nell'intento del Ministero, diversamente da come ritenuto dall'Amministrazione resistente, ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS, lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, il quale, tra i requisiti di accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli *“conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente”*, corredati dalla

¹ Tale termine è stato prorogato alla data del 31 luglio 2021 sulla scorta della previsione dell'art. 59, co.0 4, del D.L. 73/2021

dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della *“relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

D'altra parte, ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in discordanza con quanto previsto dall'O.M. 60/2020, si pone in patente violazione anche della disposizione dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, e dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D.L. 73/2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, infatti, *“4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, **ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza**, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] **con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti**”*.

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero dell'istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a *“le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* sia a *“**l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti**”*.

In effetti, l'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esaurendo il potere normativo del Ministero sul punto.

La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di prima e di seconda fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

2. eccesso di potere per contraddittorietà dell'agere amministrativo

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

In primis, la preclusione di accedere alle graduatorie di interesse della ricorrente nel caso di specie si presenta affetta da illogicità e disparità di trattamento, ed è pertanto manifestamente ingiusta.

E invero, la previsione della necessità di un provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero all'interno degli atti impugnati realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno avuto modo di partecipare con riserva alle procedure di

inserimento nelle GPS indette dall'O.M. 60/2020 e dal Decreto 858/2020 e pertanto abilitati ed ammessi all'inserimento con riserva nella prima fascia delle medesime graduatorie, e i candidati, come parte ricorrente, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di partecipare alle procedure di inserimento nelle GPS del 2020 entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda e avevano interesse ad usufruire della possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi relativi alla procedura indetta con il D.M. 51/2021.

In secundis l'agere amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che parte ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per altri ambiti territoriali, quali ad esempio gli ambiti territoriali di Roma. Tali Amministrazioni, infatti, hanno legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, adottare qualsiasi misura cautelare che permetta alla ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, consistente nel reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento consequenziale;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione al reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare del 22 ottobre u.s., n. 5761 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione "per ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 6116 del 2019".

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 8599/2021) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Lazio - Roma" della sezione "TAR";

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, l'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza Bis n. 5761/2021 nonché i nominativi dei soggetti controinteressati.

Roma, 27 ottobre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale